Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134.

Approvazione delle norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, sulla indennità di soggiorno e trasferimento;

Visto il decreto commissariale 27 giugno 1924, sulla indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'Aeronautica;

Visto il decreto commissariale 3 agosto 1925, sull'indennità di spostamento, missione e trasferimento del personale dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, con le successive modificazioni, sulle indennità dovute al personale dell'Amministrazione aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che modificano ed integrano le vigenti disposizioni sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1937, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 91. — Mancini.

Norme che modificano ed integrano le vigenti disposizioni sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

Art. 1. — Nella tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, alla colonna « categoria » la dizione di cui al n. 4 è sostituita dalla seguente:

N. 4 - « Fotografi ed Elettricisti ».

Nella tabella stessa è aggiunto il numero d'ordine 3-*bis* con la seguente dizione e con le indennità a fianco indicate per ciascun grado:

N. Ord.	CATEGORIE	Marescialli di			Serg. magg. e Serg.	Primi avieri	Avieri scelti
		1ª Cl.	2ª Cl.	3ª Cl.			
3-*bis*	Radioaerologisti . . .	10	9	8	7	3	2

Art. 2. — Nella tabella 2ª annessa al R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, alla colonna « gradi », le indicazioni: ufficiali superiori e ufficiali inferiori ed impiegati civili fino al 13° grado incluso sono rispettivamente sostituite con le seguenti dizioni:

— « ufficiali generali, ufficiali superiori e personale civile fino all'8° grado incluso »;

— « ufficiali inferiori e personale civile dal 9° al 13° grado incluso ».

Art. 3. — Nella tabella 3ª, annessa al R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, alla colonna « servizi ed incarichi speciali », le indicazioni di cui ai numeri 5, 20 e 26, sono rispettivamente sostituite con le seguenti dizioni:

N. 5 - « Ufficiali addetti presso i depositi esplosivi, di sostanze emananti gas tossici, di sostanze nebbiogene, oppure incaricati di esperienze chimiche, fisiche e chimico-fisiche, che richiedano maneggio di sostanze comportanti emanazioni o radiazioni nocive all'organismo, per il periodo delle esperienze medesime (1), (4) ».

N. 20 - « Personale incaricato del maneggio di esplosivi, di sostanze emananti gas tossici e di sostanze nebbiogene presso depositi oppure presso laboratori di chimica, fisica e chimica-fisica, per il periodo di effettivo esercizio di tali funzioni (2), (4), (6) ».

N. 26 - « Aiuto specialisti delle categorie motoristi, montatori, radiotelegrafisti, radioaerologisti, elettricisti, armieri-artificieri, fotografi, aiutanti di sanità, automobilisti (addetti alle automobili, alle motociclette ed ai motoscafi (1), (3), (7) ».

Nella predetta tabella sono aggiunti i numeri d'ordine 6-*bis* e 12-*bis* con la seguente dizione:

— « n. 6-*bis* e 12-*bis* - Collaudo al lancio con catapulta di apparecchi che hanno subito grandi riparazioni; compenso spettante per ogni collaudo (4) L. 100 ».

Art. 4. — L'art. 5 del decreto commissariale 3 agosto 1925 è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera di soggiorno dovuta agli ufficiali, al personale civile ed ai sottufficiali della Regia aeronautica che si recano in missione è ridotta di un quarto qualora detto personale, durante il soggiorno fuori della propria sede, fruisca di alloggio fornito dall'Amministrazione.

Quando però la missione viene eseguita presso aeroporti od idroscali ove, oltre alla disponibilità di alloggio, esista una mensa regolarmente costituita, al personale predetto è dovuta, in luogo della normale diaria di soggiorno fuori sede, alla quale avrebbe diritto in base alle norme in vigore, una quota di missione in misura eguale alla indennità di spostamento di cui alla tabella n. 5 annessa al regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'Aeronautica approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924.

Quando invece sui campi od idroscali esista la mensa regolarmente costituita, ma non vi sia disponibilità di alloggio, la diaria di missione è ridotta di un terzo.

Alle mense costituite sugli aeroporti o idroscali, presso i quali gli ufficiali, il personale civile ed i sottufficiali si siano recati in missione, verrà corrisposto il relativo trattamento tavola e la razione in contanti.

La non esistenza della mensa e la mancanza dell'alloggio deve risultare da apposita annotazione apposta nel foglio di viaggio dal Comando dell'aeroporto o idroscalo ».

Art. 5. — La diaria di missione dovuta ai militari di truppa che, recandosi per ragioni di servizio isolato in località ove non sia possibile l'aggregazione ad un ente militare, possano tuttavia usufruire di alloggio gratuito, è ridotta di un quarto.

Art. 6. — L'art. 44 del decreto commissariale 3 agosto 1925 è sostituito dal seguente:

« Per i viaggi di servizio, le missioni ed i trasferimenti, ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica od alle loro famiglie, si applicano le disposizioni in vigore per il personale del Corpo Reale Equipaggi della Regia marina, con la corrispondenza dei gradi stabilita per la Regia aeronautica e salve le disposizioni contenute nei regolamenti della Regia aeronautica per speciali casi ivi preveduti nei riguardi espressi per i sottufficiali e militari di truppa ».

Art. 7. — Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 29 e 30 del regolamento approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924, nell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto commissariale 3 agosto 1925 e nella lettera *c*) dell'articolo 3 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n 1902.

Art. 8. — In applicazione del R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, il trattamento economico dovuto al personale militare e civile della Regia aeronautica per servizi prestati nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze, rimane fissato come segue:

1. Servizi prestati nel luogo di residenza:

Al personale militare e civile della Regia aeronautica, nei casi non espressamente previsti dalle norme vigenti, allorchè le condizioni del luogo ovvero la natura del servizio cui detto personale è addetto, comportino particolare disagio o spese non rimborsabili in base alle disposizioni in vigore, oppure impossibilità di fruire di particolari servizi o diritti dei quali il personale stesso potrebbe normalmente beneficiare in altre sedi di servizio, è dovuta l'indennità di spostamento di cui alla tabella V annessa al regolamento approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924, o quota di essa da stabilirsi caso per caso.

Le circostanze, in base alle quali può essere concessa la indennità di spostamento o quota di essa al personale di cui sopra, devono essere riconosciute con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

2. Movimenti o brevi gite nell'ambito della propria residenza:

Nei movimenti e brevi gite eseguite entro l'abitato della propria residenza, per mansioni che rientrano nelle ordinarie attribuzioni e per disimpegno di mansioni inerenti al servizio od alla carica, spetterà unicamente il rimborso delle spese di trasporto coi mezzi più economici, senza diritto in alcun caso all'indennità chilometrica.

Si considerano come gite a termine del precedente comma:

a) i movimenti e brevi gite eseguite in località che, indipendentemente dalla distanza dalla fine dell'abitato, siano tuttavia unite alla città con servizio continuativo di tramvia urbana;

b) i movimenti e brevi gite in località distanti meno di tre chilometri dalla sede dell'ufficio del funzionario nei Comuni con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti e meno di cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore.

3. Brevi gite giornaliere tra la ordinaria sede di servizio e località site oltre la fine dell'abitato:

a) per le assenze dalla destinazione di servizio di durata non superiore alle cinque ore spetterà soltanto il rimborso della spesa di trasporto personale o l'assegno chilometrico per le vie ordinarie quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'Amministrazione;

b) per le assenze dalla destinazione di servizio superiori alle cinque ore consecutive diurne e inferiori alle otto ore, sarà corrisposta una indennità pari ad un ottavo del soprassoldo ordinario di missione;

c) per le assenze dalla destinazione di servizio superiori alle otto ore diurne, sarà corrisposta una indennità pari ad un terzo del soprassoldo ordinario di missione.

Si considerano come brevi gite giornaliere, a norma del precedente n. 3, quando non vi sia pernottamento fuori sede, i movimenti di servizio che hanno luogo tra la ordinaria sede di servizio e località site entro un raggio da 2 a 15 chilometri dalla fine dell'abitato della sede medesima, sempre che la località ove viene svolto l'incarico disti almeno tre chilometri dalla sede dell'ufficio del funzionario nei Comuni con popolazione non superiore a 200 mila abitanti e cinque chilometri in quelli con popolazione superiore.

Le indennità di cui al n. 3 del presente articolo sono corrisposte quando il personale sia in servizio isolato, cioè quando abbia a trovarsi, per motivi di servizio, fuori della propria residenza ordinaria, non in accompagnamento di truppa.

Art. 9. — All'articolo 18 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nel caso previsto dalla lettera *c*), invece, l'indennità di mestiere viene ritenuta agli interessati e versata all'Istituto Nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2135.
Approvazione del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la legge 23 giugno 1912, n. 637;
Visto il R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2069;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 835, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1360;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo Statuto della Regia accademia navale e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, modificato dal Regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Considerata la necessità di addivenire al coordinamento ed aggiornamento di tutte le disposizioni relative al personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento sull'ordinamento, avanzamento, trattamento economico e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Sono abrogate le norme relative al personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale stabilite dalle disposizioni citate nelle premesse, che siano contrarie a quelle del presente regolamento, nonchè tutte le altre norme che siano in contrasto col regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 86. — MANCINI.

Regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale.

ORGANICI DEL CORPO CIVILE INSEGNANTE E DI GABINETTO

Art. 1. — I ruoli organici del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale sono quelli stabiliti dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, modificato col R. decreto 16 maggio 1932, n. 595.

Art. 2. — Quando le esigenze didattiche lo consiglino è in facoltà del Comando dell'Accademia di proporre al Ministero della marina che siano affidati incarichi di insegnamento a personale estraneo ai ruoli della Regia accademia navale nel limite di quattro insegnanti, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1932, numero 595.

L'incarico è dato con decreto Ministeriale per la durata dell'anno scolastico e può essere confermato anno per anno, su proposta del Comando dell'Accademia.

Art. 3. — Salvo quanto dispone il precedente art. 2, qualora ad anno scolastico cominciato venga a mancare per qualsiasi motivo l'insegnante di una disciplina, il Ministero ha facoltà di provvedervi mediante la nomina di un incaricato per la durata inferiore ad un anno.

Nessun posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo di tempo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Ministero della marina.

Art. 4. — La nomina del professore di elettrotecnica e direttore del laboratorio superiore R. T. (grado 4°) ha luogo con le norme di cui agli articoli 81 e 102 del T. U. delle leggi sull'Istruzione superiore. Però la proposta dell'Accademia navale è dal Ministro della marina sottoposta al giudizio del Consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

Qualora la cattedra rimanga vacante, il Ministro può nominare un incaricato in più dei quattro di cui al precedente art. 2.

DEI PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI.

Nomina a professore straordinario - Commissione esaminatrice.

Art. 5. — La prima nomina a professore di ruolo della Regia accademia navale è fatta in seguito a concorso.

Il concorso è per titoli. Il merito dei singoli concorrenti è giudicato da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, di due professori di ruolo dell'Accademia e di due professori ordinari di università, membri e di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado VII, segretario senza voto. I due membri professori ordinari di università sono scelti fra i cultori delle materie per le quali viene bandito il concorso; però un commissario può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini.

È in facoltà della Commissione predetta di richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica, ai concorrenti.

Requisiti richiesti e termine per la presentazione delle domande.

Art. 6. — Chi aspira ad ottenere la nomina a professore straordinario nella Regia accademia navale deve provare con documenti legali di possedere i seguenti requisiti.

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° non avere oltrepassato il 40° anno di età alla data del decreto con cui gli esami vengono banditi, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della Marina, i quali possono concorrere qualunque sia la loro età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per gli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, valgono, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137;

3° essere di buona condotta civile, morale e politica da provarsi con certificato generale penale e con certificato del podestà del Comune nel quale il concorrente è domiciliato;

4° godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Questo accertamento ha luogo mediante visita da parte di medici della Regia marina;

5° aver conseguito la laurea universitaria. Tutti i concorrenti devono presentare il certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista: tale requisito è comprovato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista;

Ogni aspirante può inoltre presentare tutti i documenti e le pubblicazioni inerenti alla propria attività scientifica o letteraria e didattica.

I documenti di cui al comma 3° devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto con cui viene bandito il concorso.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sarà fissato in misura non inferiore a 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice il concorso.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale di penalità, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Le domande devono essere inviate al Ministero della marina, il quale, esercitata la facoltà di cui al comma precedente, le trasmette alla Commissione prevista dal precedente art. 5, la quale presenta, al termine dei lavori, una motivata relazione al Ministro per la marina.

Procedura da seguire nei lavori della Commissione. Nomina.

Art. 7. — La Commissione, nella prima adunanza, determina la data delle successive riunioni, nelle quali ciascun commissario dovrà presentare il proprio giudizio scritto sui titoli e le pubblicazioni dei candidati.

La Commissione, venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio, procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito, e redige una relazione contenente il giudizio definitivo sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata nel formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina del candidato riuscito primo in graduatoria. In caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, può essere nominato il secondo che sia stato ritenuto idoneo, e nel caso di mancata accettazione anche del secondo può essere nominato il terzo fra i giudicati idonei. La graduatoria è valida per un anno.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio, con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata del Comando dell'accademia.

Promozione a professore ordinario di 3ª classe.

Art. 8. — Le nomine a ordinario di 3ª classe (grado 6°) della Regia accademia navale hanno luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e disegno, e dopo tre anni per gli altri, in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta con le stesse norme dell'art. 5 del presente regolamento.

Questa Commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attività didattica ed operosità scientifica o letteraria del professore sottoposto a scrutinio. A questo scopo l'insegnante, che abbia compiuto il triennio o il quinquennio nel grado di straordinario, deve avanzare domanda al Ministro per la marina, per il tramite del Comando dell'Accademia, allegando cinque copie di ciascuna pubblicazione da servire alla Commissione predetta per il giudizio che è chiamata ad esprimere. La Commissione sottopone l'insegnante straordinario all'ispezione, esaminandone il metodo di insegnamento, le pubblicazioni, i rapporti e le note informative del Comando dell'Accademia a suo riguardo, le speciali relazioni che sul suo conto devono redigere i presidenti di commissioni di esami, di cui egli abbia fatto parte, quale insegnante della materia, e quanto altro possa mettere in evidenza la sua attività scientifica o letteraria, le qualità didattiche ed educative richieste in un insegnante di istituto militare.

Compiuta l'ispezione, la Commissione presenta al Ministero una relazione con la quale esprime il suo parere sulla idoneità o meno dell'insegnante alla promozione a professore ordinario.

Ove il giudizio risulti sfavorevole, il Ministero ha facoltà di prorogare di uno o due anni il periodo di straordinariato, al termine del quale il candidato è sottoposto al giudizio di una nuova Commissione costituita con membri diversi dalla precedente. In caso di un nuovo parere sfavorevole o qualora il Ministro non creda di avvalersi della facoltà di concedere la proroga, il professore straordinario è, con decreto ministeriale, dispensato dal servizio. Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Agli effetti del computo del triennio o quinquennio di straordinariato, la mancata prestazione di servizio effettivo come insegnante, se legalmente autorizzata e complessivamente non superiore a tre mesi, durante il triennio o quinquennio, non è considerata. Quando la mancata prestazione abbia avuto una durata maggiore di tre mesi, ma sia dipesa da ragioni di salute o da obblighi di legge, il periodo di straordinariato è prolungato di un anno, se la durata della mancata prestazione non sia maggiore di un anno; di due, se essa non sia stata maggiore di due; di tre, limitatamente al caso di periodo quinquennale, se essa non sia stata maggiore di tre anni. Negli altri casi il professore straordinario cessa dal servizio.

Promozione a professore ordinario di 2ª e 1ª classe.

Art. 9. — I professori ordinari di 3ª classe della Regia accademia navale conseguono la promozione ad ordinario di 2ª classe (grado 5°), dopo otto anni di permanenza nel grado di ordinario di 3ª classe.

I professori ordinari di 2ª classe conseguono l'avanzamento ad ordinario di 1ª classe (grado 4°), dopo sette anni di permanenza nel grado di ordinario di 2ª classe. Sono eccettuati gli insegnanti di lingue estere e di disegno, i quali, a termini dell'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, non possono conseguire il grado di ordinario di 1ª classe.

Queste promozioni hanno luogo per merito assoluto, in seguito a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

Coadiutore del direttore degli studi.

Art. 10. — Ogni anno un professore ordinario dell'Istituto è nominato dal Ministro, su proposta del Comando dell'Accademia, coadiutore del direttore degli studi.

La nomina ha la durata di un anno solare a datare dal 1° ottobre e può essere riconfermata.

Il coadiutore è alle dirette dipendenze del direttore degli studi e resta a sua disposizione per tutti quegli incarichi speciali che il direttore medesimo ritiene opportuno affidargli. Egli non è dispensato dall'insegnamento.

DEGLI ASSISTENTI.

Nomina e conferme.

Art. 11. — Gli assistenti di ruolo sono scelti per concorso per esame fra laureati in possesso dei requisiti stabiliti per i professori dall'art. 6 del presente regolamento.

L'esame può consistere in prove scritte, orali e pratiche secondo le modalità indicate nel bando di concorso. La Commissione è nominata dal Ministro per la marina di concerto con quello per l'educazione nazionale ed è composta: del comandante in seconda dell'Accademia navale, direttore degli studi, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di Università o dell'Accademia. Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina.

La Commissione procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina, attenendosi al disposto del 2° periodo del 2° comma del precedente art. 7. La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno, quando non intervenga, almeno tre mesi prima dalla fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria. La cessazione dall'incarico è disposta con decreto Ministeriale, su proposta del comandante dell'Istituto, e se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico. Durante la vacanza nel ruolo degli assistenti e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

Gli assistenti di ruolo dopo cinque anni di lodevole servizio possono ottenere la nomina a professore ordinario in istituti di istruzione media ed il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni; tali carriere e le modalità di nomina e di passaggio saranno determinate con Regio decreto su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale o con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le finanze.

Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, ed in ogni caso non oltre il sessantesimo anno di età.

I parenti od affini ed il coniuge del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

DEI PREPARATORI DI GABINETTO.

Nomina a preparatore di gabinetto straordinario. Commissione esaminatrice.

Art. 12. — I preparatori di gabinetto sono nominati per pubblico concorso con la qualifica di straordinario.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di preparatore di gabinetto straordinari, valgono le disposizioni di cui ai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'art. 6 del presente regolamento. Essi non debbono avere oltrepassato i 30 anni di età alla data del decreto con cui vengono banditi gli esami, salvi gli speciali aumenti previsti dall'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dall'art. 17 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1922, n. 1312, esteso agli invalidi per la causa nazionale con la legge 24 marzo 1930, n. 454, dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, ed ogni altro aumento previsto dalle vigenti disposizioni. In luogo però del titolo accademico richiesto dal n. 5 dello stesso articolo, gli aspiranti ai posti di preparatore di gabinetto devono produrre i titoli che volta per volta sono specificati nel bando di concorso fra quelli previsti dall'art. 16, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale di penalità, stimasse opportuno di non assumere, per qualsiasi motivo, in qualità di preparatore in un Istituto militare.

Il concorso è per titoli e per esame. L'esame consta di una o più prove pratiche di abilità da sostenere dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro per la marina, e così composta:

a) comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

b) comandante in 3ª dell'Accademia, membro;

c) un professore di ruolo dell'Accademia, titolare del gabinetto al quale si provvede, membro;

d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

La Commissione, dopo aver proceduto alla classificazione dei candidati, redige una relazione motivata da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina, il quale, in base ai risultati della proposta graduatoria, provvede, con suo decreto, alla nomina a preparatore di gabinetto straordinario del vincitore del concorso.

I preparatori di gabinetto straordinari possono essere dispensati in qualunque momento con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Promozione a preparatore ordinario di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Art. 13. — I preparatori di gabinetto straordinari, di cui al precedente art. 12, conseguono la promozione a preparatore di gabinetto ordinario di 3ª classe dopo un biennio di effettivo servizio nel grado in seguito a proposta del Comando della Regia accademia navale — fatta previo parere favorevole del direttore degli studi e del direttore di gabinetto — ed a parere favorevole del Consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

I preparatori di gabinetto straordinari che non ottengano il parere favorevole del Comando o del Consiglio di amministrazione sono con decreto Ministeriale dispensati da ogni ulteriore servizio.

Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è diventato definitivo.

Le promozioni ad ordinario di 2ª e di 1ª classe sono conferite per merito assoluto, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, dopo una permanenza nel grado rispettivamente di cinque e sei anni.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Obbligo di orario per i professori.

Art. 14. — Ai professori della Regia accademia navale, di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, è fatto l'obbligo di insegnamento di sei ore settimanali.

Questo obbligo di orario è mantenuto nella stessa misura in qualsiasi corso la disciplina venga insegnata (corso di complemento, corso di tirocinio, corso normale, corso superiore, corso di ufficiali, ecc.).

Art. 15. — Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra stabilite, l'insegnante è tenuto — senza alcuna retribuzione — a completarlo, qualora sia possibile, con l'insegnamento di una materia affine.

Art. 16. — L'insegnante di ruolo è tenuto a prestare l'opera sua anche durante il periodo estivo, sia a terra che a bordo.

Ai professori civili che sono chiamati a prestare la loro opera a bordo, durante il periodo della campagna navale d'istruzione e del tirocinio preliminare estivo, competono gli stessi assegni di vitto previsti per gli ufficiali, con gli eventuali aumenti stabiliti dal regolamento per gli assegni di bordo. Spetta loro inoltre un assegno giornaliero di L. 15 per il periodo d'imbarco.

Art. 17. — Ai professori della Regia accademia navale non possono di regola essere conferiti incarichi d'insegnamento presso l'Istituto. In casi eccezionali l'incarico può essere consentito dal Ministero, su proposta del Comando della Regia accademia navale.

Detti incarichi sono retribuiti:

con L. 2000 annue, se il corso è quadrimestrale;

con L. 4000 se il corso è annuale.

Professori universitari incaricati.

Art. 18. — I professori di ruolo nei Regi istituti d'istruzione superiore, che ricoprono incarichi di insegnamento ai corsi della Regia accademia navale, sono retribuiti con un compenso annuo pari allo stipendio iniziale del grado 8° con la relativa indennità di servizio attivo. Tale retribuzione, che è comprensiva delle indennità di viaggio e missione, è divisa in dodicesimi e corrisposta in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto.

Art. 19. — Qualora ai professori, di cui al precedente art. 18, venga affidato un insegnamento con un numero di ore settimanali inferiori a sei, il compenso previsto da detto art. 18 è ridotto di un settimo per ogni ora in meno di quelle d'obbligo, ed è corrisposto come indicato nell'articolo stesso.

Professori incaricati non universitari.

Art. 20. — Ai professori incaricati non appartenenti ai ruoli universitari, ai quali venga affidato in Accademia un qualsiasi incarico di insegnamento, con un numero di ore settimanali non inferiori a sei, è corrisposto un compenso pari allo stipendio iniziale del grado 10° con la relativa indennità di servizio attivo, purchè non abbiano altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici. Tale compenso è ridotto di un quinto nel caso che l'insegnante ricopra altro ufficio statale o presso altri enti pubblici. Il compenso è diviso in dodicesimi e corrisposto in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto.

È compreso nel compenso il trattamento di caro-viveri.

Art. 21. — Qualora ai professori di cui al precedente art. 20 venga affidato un insegnamento con un numero di ore settimanali inferiore a sei, il compenso previsto da detto art. 20 è ridotto di un settimo per ogni ora in meno di quelle d'obbligo. Tale compenso è corrisposto come indicato nell'articolo stesso.

Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 500 annue per ogni ora settimanale.

Professori comandati.

Art. 22. — I professori comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestare servizio presso la Regia accademia navale percepiscono lo stipendio che loro competerebbe se continuassero a prestare l'opera loro presso il Ministero dal quale dipendono. Però le ore di obbligo di insegnamento sono quelle stesse degli insegnanti della Regia accademia navale.

I professori comandati di Istituti medi percepiscono inoltre un compenso annuo di L. 500 per ogni ora di lezione settimanale impartita oltre quelle di obbligo di cui al precedente art. 14.

Assistenti di ruolo.

Art. 23. — Gli assistenti debbono essere presenti in gabinetto durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, presenziandovi se occorra, assistendo alle esercitazioni di laboratorio degli allievi, coadiuvando gli insegnanti di ruolo nelle loro mansioni, vigilando sui preparatori, ecc.

Per ogni ora eccedente le dieci ore di lezione settimanali della loro materia, impartite dagli insegnanti, è corrisposto un compenso annuo di L. 200, aumentato del 10 per cento secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 24. — Gli assistenti sono tenuti altresì a sostituire gli insegnanti dei rispettivi gabinetti nelle lezioni, esercitazioni, ecc., durante la loro assenza.

Questa sostituzione non dà diritto ad un maggior compenso di quello già percepito dall'assistente, fino a 30 giorni di assenza del professore. Ogni ora di insegnamento effettivamente impartita dall'assistente, dopo questo limite, è retribuita nella misura di L. 15.

Art. 25. — È vietato assolutamente affidare agli assistenti incarichi di insegnamento continuativo per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo il caso dell'assenza del titolare di cui al precedente articolo.

Art. 26. — Quando due o più insegnanti della stessa disciplina impartiscono lezioni nella stessa ora, tali lezioni, agli effetti della retribuzione degli assistenti, debbono calcolarsi come preparate in ore distinte.

Preparatori di ruolo.

Art. 27. — I preparatori, oltre ad essere sempre presenti in gabinetto ogni giorno durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, sono tenuti a prestare la loro opera durante l'intera giornata, secondo gli ordini del direttore del gabinetto dal quale dipendono.

Essi sono tenuti:

a) alla buona manutenzione di tutto il materiale di dotazione del gabinetto;

b) alla costruzione di nuovi apparecchi o strumenti secondo le possibilità del gabinetto al quale appartengono;

c) alla preparazione delle esperienze, esercitazioni, ecc., relative a 10 ore di lezioni settimanali.

Per ogni ora di preparazione di lezione impartita dai professori ed eccedente le 10 è corrisposto un supplemento annuo di L. 200, aumentato del 10 per cento secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Assistenti e preparatori incaricati.

Art. 28. — Nel caso di particolari necessità di carattere eccezionale, riconosciute dal Ministero, possono essere chiamati a prestare temporaneamente la loro opera, assistenti e preparatori incaricati, purchè nel ruolo organico esistano corrispondenti posti vacanti. Ciascuno deve avere il titolo prescritto per ricoprire le relative cariche e l'incarico deve limitarsi al periodo di tempo necessario per ricoprire i posti vacanti mediante concorso. L'incarico è

conferito con decreto Ministeriale, su proposta del Comando dell'Accademia, all'inizio dell'anno accademico e per la durata del medesimo.

Art. 29. — Gli assistenti incaricati hanno un compenso pari a tanti dodicesimi dello stipendio iniziale dell'11° grado, compreso il supplemento di servizio attivo, quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato; i preparatori incaricati percepiscono l'analogo compenso, commisurato però allo stipendio iniziale del 12° grado e supplemento di servizio attivo relativo. Dette retribuzioni sono comprensive del trattamento di caro-viveri.

Per il maggiore insegnamento, per i loro doveri e i loro diritti, e relativi compensi, agli assistenti e preparatori incaricati sono estese le norme vigenti per quelli di ruolo.

Art. 30. — Quando in un gabinetto scientifico si trovino a prestare servizio due assistenti o due preparatori, di cui uno di ruolo e l'altro incaricato, all'atto del conferimento di incarico a questo ultimo, da parte del Comando dell'accademia, sarà stabilita l'attività di ciascuno in modo che sia ben determinato l'eventuale ulteriore compenso a cui ognuno può avere diritto per l'assistenza e preparazione delle lezioni dei vari insegnamenti a un numero di ore di lezioni eccedenti le dieci.

Ripetizioni camerali.

Art. 31. — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 20 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi.

Conferenze.

Art. 32. — Agli insegnanti può essere affidato l'incarico di tenere conferenze su speciali argomenti, oltre quelli attinenti ai programmi di studio che dovessero già tenere, per completare le ore di insegnamento obbligatorio.

Compenso per il coadiutore del direttore degli studi.

Art. 33. — L'assegno annuo per il professore coadiutore del direttore degli studi è fissato in L. 2500.

Compensi ai professori membri di Commissioni di esami.

Art. 34. — I professori di ruolo incaricati e comandati hanno l'obbligo di far parte delle Commissioni esaminatrici. Quando essi vengono inoltre chiamati a far parte di Commissioni di esami di ammissione o finali relativi ad una cattedra diversa dalla loro è corrisposta la propina di L. 5 per ogni concorrente od allievo esaminato. Tale propina comprende il compenso per le eventuali correzioni dei temi scritti.

Compenso ai professori civili di ruolo dell'Accademia ed estranei ai ruoli dell'Accademia chiamati a far parte di Commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico.

Art. 35. — Ai professori membri delle Commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico, che hanno la loro abituale residenza nella sede degli esami, spetta un compenso di L. 50 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori, se non dipendono dall'Amministrazione statale, o di L. 25 se vi dipendono, o se insegnano presso la Regia accademia navale, esclusa qualsiasi altra indennità.

Spetta la diaria di soggiorno a coloro che provengono da altra sede.

Le predette diarie dovranno essere corrisposte dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Ai membri che eventualmente prestassero, in seno alla Commissione, la loro opera limitatamente ad un determinato periodo, il compenso sarà corrisposto nei limiti del periodo stesso, computando il giorno precedente e quello seguente alla partecipazione ai lavori della Commissione.

STATO GIURIDICO.

Qualifica.

Art. 36. — Il corpo del personale civile insegnante della Regia accademia navale è costituito dai professori e dagli assistenti. I preparatori di gabinetto non fanno parte del personale insegnante.

Divieto d'insegnamento in scuole estranee senza autorizzazione. Obbligo di prestazione d'opera - Obbligo di residenza.

Art. 37. — I professori e gli assistenti di ruolo della Regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa, nè dirigere istituti o scuole senza speciale permesso del Ministero. Essi, come i preparatori di gabinetto, sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno e sono tenuti in ogni tempo dell'anno solare a prestare l'opera loro per le necessità didattiche, scientifiche e tecniche dell'Istituto.

Essi non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede l'Accademia, tranne nel tempo di congedo durante le vacanze scolastiche. Eccezionalmente, con speciale autorizzazione del Comando dell'Accademia, possono risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Note informative.

Art. 38. — Le note informative per il personale civile insegnante di grado VII od inferiore al VII della Regia accademia navale sono divise in tre parti.

La parte prima contiene le generalità dell'insegnante e le notizie relative agli anni di servizio, allo stato di famiglia, agli studi seguiti ed alle ricompense onorifiche.

La seconda parte comprende le informazioni relative alla diligenza, disciplina e condotta morale dell'insegnante.

La parte terza comprende le informazioni relative alle qualità fisiche ed intellettuali dell'insegnante, nonchè il giudizio sulla idoneità all'avanzamento.

La prima parte, riempita personalmente dall'insegnante, è vistata dal comandante in 2ª direttore degli studi. La seconda e la terza parte sono compilate dal comandante in 2ª direttore degli studi e vistate dal comandante dell'Accademia.

Il giudizio complessivo è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

A cura del direttore degli studi dell'Accademia è data comunicazione all'insegnante della nota di qualifica e l'insegnante deve dichiarare sul foglio stesso di averne presa conoscenza apponendovi la propria firma e la data. Le note informative sono compilate alla fine di ciascun anno scolastico e vengono rimesse al Ministero entro il mese di luglio. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della nota di qualifica, l'insegnante può ricorrere al Consiglio di amministrazione del Ministero contro la qualifica attribuitagli. Il ricorso è trasmesso al Ministero dal Comando della Regia accademia navale, corredato dei chiarimenti che saranno ritenuti necessari.

In modo analogo sono compilate le note informative e di qualifica del personale di gabinetto.

Per i professori di grado superiore al VII il Direttore degli studi della Regia accademia provvede a compilare rapporti informativi con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali ammiragli e per funzionari con grado corrispondente.

Punizioni disciplinari.

Art. 39. — Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° la censura;

2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3° la revocazione;

4° la destituzione.

In tal caso dovrà essere previamente sentita la Commissione di cui all'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire se al professore destituito debba o meno essere riconosciuto il diritto a pensione.

Art. 40. — La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità o l'onore.

Essa è inflitta per iscritto dal comandante della Regia accademia navale, udite le giustificazioni dell'incolpato.

Contro tale punizione, è ammesso entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 41. — Per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi; per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi; per qualunque manifestazione collettiva tendente ad esercitare pressioni sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità; per uso dell'impiego ai fini personali; per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori, è inflitta la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

Per maggiore gravità delle infrazioni di cui al comma precedente; per grave abuso di fiducia, per mancanze che ledano la dignità e l'onore o che dimostrino difetto di senso morale; per mancata fede al giuramento in qualunque modo manifestata, è inflitta la revocazione dell'impiego.

È inflitta, invece, la destituzione, con perdita o meno del diritto a trattamento di quiescenza a seconda delle gravità delle infrazioni, e indipendentemente da ogni azione penale, in caso di gravi atti di insubordinazione pubblicamente commessi con evidente offesa del

principio di disciplina e autorità, per eccitamento alla insubordinazione collettiva e per offese alla persona del Re Imperatore, alla Famiglia Reale Imperiale, al Primo Ministro o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle istituzioni vigenti.

La punizione di cui al n. 2 del precedente art. 39 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Le punizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 39 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, alle adunanze della quale interviene, con voto deliberativo, un professore designato dal Collegio dei professori della Regia accademia navale.

Qualora l'insegnante sottoposto a giudizio disciplinare rivesta il grado 5° dell'ordinamento gerarchico, la Commissione di disciplina sarà così composta:

il direttore generale presidente della Commissione di disciplina nominata ai termini dell'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, presidente;

un ispettore generale nella carriera amministrativa del Ministero, membro;

il professore designato dal Collegio dei professori della Regia accademia navale, membro.

Per gli insegnanti di grado 4° le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 42. — Per le punizioni da infliggersi agli assistenti ed ai preparatori di gabinetto si osservano le disposizioni della parte 2ª, capo VIII e IX, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ai fini dell'art. 56 di detta legge per capo ufficio deve intendersi il comandante della Regia accademia navale.

Giuramento.

Art. 43. — Il professore di ruolo, incaricato, non appartenente al personale di altre Amministrazioni dello Stato ed assistente, al momento in cui inizia il servizio, è tenuto, sotto pena di decadenza, a prestare giuramento in presenza di due testimoni, davanti al direttore degli studi, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi reali successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare ufficiali operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio ».

I preparatori prestano giuramento con le stesse modalità stabilite pei professori e secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai Suoi reali successori; di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; di adempiere tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio. Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Dei citati giuramenti viene redatto apposito verbale. L'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato al quale ne è consegnata copia. Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Stato matricolare.

Art. 44. — Per ogni insegnante e preparatore di gabinetto è tenuto, presso l'ufficio del personale civile del Ministero della marina, uno stato matricolare. A tutti è fatto l'obbligo di comunicare tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia.

Obbligo di seguire la via gerarchica.

Art. 45. — Qualsiasi comunicazione o istanza dell'insegnante o del preparatore di gabinetto all'autorità superiore deve essere sempre inoltrata per via gerarchica. Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

Aspettative, disponibilità e congedi.

Art. 46. — Per le aspettative, disponibilità e congedi degli insegnanti vigono le disposizioni del capo X del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili, tenendo conto che il periodo di congedo stabilito dall'art. 95 del decreto citato per i professori decorre, nel periodo delle vacanze estive, da quando il Comando dell'Accademia ritiene, a suo insindacabile giudizio, di lasciarli liberi.

Ogni richiamo per servizio, durante il periodo di congedo, dà diritto al professore di ruolo al trattamento di missione per i soli giorni di viaggio, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il personale della Regia marina, salvo che si tratti di richiamo generale dalle licenze o di richiamo per punizione.

Collocamento a riposo per limite di età.

Art. 47. — Fermo il disposto dell'art. 1 lettera *a*) e dell'art. 4 comma 1° del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, i professori della Regia accademia navale sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età. Gli assistenti e i preparatori di gabinetto sono collocati a riposo al compimento del 60° anno di età.

Coloro che raggiungono il limite di età durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e sono collocati a riposo a decorrere dal sucessivo 1° ottobre.

Art. 48. — Ai professori ordinari con insegnamento universitario collocati a riposo o dispensati dal servizio per dimissioni volontarie può essere conferito il titolo onorifico di « professore emerito » o di « professore onorario » della Regia accademia navale quando si trovino nelle condizioni previste dal vigente T. U. delle leggi sull'istruzione superiore per il conferimento degli stessi titoli. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, previo parere del Comando della Regia accademia navale. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche.

Comandi presso altri uffici o amministrazioni.

Art. 49. — Nel caso di comandi di insegnanti presso altri uffici o amministrazioni si applicano le norme contenute nel capo XI del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 50. — Al personale civile insegnante della Regia accademia navale ed al personale di gabinetto sono applicabili, in quanto non contrastino col presente regolamento, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni.

Disposizioni finali.

Art. 51. — La misura delle varie indennità, dei compensi ed emolumenti previsti dal presente regolamento è assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1936-XV.
Aggiunta del porto di Marsiglia all'elenco dei porti esteri ammessi all'approdo di bastimenti recanti merci nazionali agli effetti del cabotaggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto gli articoli 60 della legge doganale e 266 del relativo regolamento;

Visto i propri decreti 19 ottobre 1921, 4 giugno 1924, 20 febbraio 1925, 22 febbraio 1926, 8 febbraio 1929, 12 dicembre 1932;

Determina:

Nel novero dei porti esteri che in base all'art. 60 della legge doganale e all'art. 266 del relativo regolamento possono essere toccati da bastimenti italiani, esercitanti il cabotaggio, senza che le merci nazionali caricate da detti piroscafi perdano la nazionalità, è aggiunto il porto di Marsiglia.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(6218)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4695	29-1-1934	11419/18	Trieste	Bole Leopoldo fu Giovanni . .	11-12-1891 S. Pietro del Carso	Bolle	Bartole Anna fu Luca, moglie; Leopoldo, Daniela, Maria, figli; Gomula Francesca fu Michele, madre; Antonia, Paola, sorelle.
4696	23-1-1934	11419/1	Id.	Bertoz Elisa fu Remigio . . .	26-12-1912 - Saciletto	Bertozzi	Severina, Lucia, sorelle.
4697	Id.	11419/2	Id.	Bertoz Francesco fu Antonio	11-3-1871 - Scodovacca	Bertozzi	Achille, Celestino, Giacomo, figli.
4698	Id.	11419/3	Id.	Bertoz Luigi fu Giacomo . .	12-9-1888 - Cervignano	Bertozzi	Luigi, figlio.
4699	Id.	11419/4	Id.	Bertoz Valentino fu Giacomo	5-7-1896 - Cervignano	Bertozzi	Maria, Irma, figlie.
4700	Id.	11419/5	Id.	Debegnach Antonio fu Giacomo	20-12-1889 - Capriva	Del Bene	—
4701	Id.	11419/6	Id.	Rusig Beniamino fu Francesco	17-8-1912 - S. Canciano	Russi	—
4702	Id.	11419/7	Id.	Zorzettig Giacomo fu Giovanni	19-4-1893 - S. Canzian d'Isonzo	Giorgetti	Evelina, Fausto, figli.
4703	5-2-1934	11419/29161	Id.	Dussich Roberto di Roberto	28-3-1918 - Trieste	Dussi	—
4704	10-2-1934	11419/3774	Id.	Bekar Giovanni fu Giovanni Maria	16-1-1900 - Trieste	Berri	—
4705	Id.	11419/3141	Id.	Bauer Bruno di Cristiano . .	29-3-1896 - Vienna	Bardi	Ienco Stefania fu Francesco, moglie.
4706	Id.	11419/3142	Id.	Bauer Oscarre di Cristiano .	30-6-1897 - Bruna	Bardi	Seppich Olga, moglie; Laura, figlia.
4707	Id.	11419/27493	Id.	Blazek Stefano fu Rodolfo . .	26-12-1910 - Preval	Biagi	—
4708	Id.	11419/2895	Id.	Crivicich Francesco fu Francesco	1-2-1877 - Draguccio	Crivelli	Oclen Giovanna fu Giovanni, moglie.
4709	Id.	11419/2892	Id.	Giurgevich Teresa fu Giovanni vedova Zocchi	14-5-1884 - Momiano	Giorgini	—
4710	Id.	11419/2896	Id.	Iasbez Francesco fu Luigi . .	1-10-1898 - Trieste	Tassini	Luin Romana fu Emilio, moglie; Licia, Giorgio, figli.
4711	Id.	11419/2897	Id.	Krizmancic Francesco fu Luigi	1-4-1908 - Trieste	Crociati	Gregori Sofia fu Antonio, moglie; Francesco, figlio.
4712	Id.	11419/2898	Id.	Krizmancic Giuseppe fu Luigi	1-3-1905 - Trieste	Crociati	—
4713	Id.	11419/2901	Id.	Martinovic Carlo di Ruggero .	20-3-1904 - Trieste	Martini	—
4714	Id.	11419/2891	Id.	Martinovich Fortunata di Ruggero	11-3-1911 - Trieste	Martini	—
4715	Id.	11419/2902	Id.	Martinovic Maria di Ruggero	14-11-1907 - Trieste	Martini	—
4716	Id.	11419/2889	Id.	Martinovic Ruggero fu Michele	24-11-1874 - Trieste	Martini	Pacor Maria fu Giuseppe, moglie; Mario, figlio.
4717	Id.	11419/2900	Id.	Martinovic Ruggero di Ruggero	8-3-1899 - Trieste	Martini	—
4718	Id.	11419/2903	Id.	Martinovic Sofia di Ruggero .	29-3-1906 - Trieste	Martini	—
4719	Id.	11419/1594	Id.	Mazarol Giuseppe fu Luca .	19-4-1904 - Trieste	Mazzaroli	—
4720	Id.	11419/2905	Id.	Mihcic Caterina fu Antonio in Moseti	10-11-1882 - Trieste	Micheli	—
4721	Id.	11419/21157	Id.	Pockaj Giuseppe di Giuseppe .	3-12-1907 - Trieste	Poggi	—
4722	Id.	11419/2907	Id.	Cosmini Luigia fu Giovanni vedova Premovitsch	17-4-1854 - Trieste	Premoli	—
4723	Id.	11419/2904	Id.	Turk Filippo fu Antonio . . .	19-4-1880 - Slappe Zorzi	Turini	Posega Maria fu Giovanni, moglie; Carlo, Filippo, Maria, Giovanna, figli.
4724	Id.	11419/2910	Id.	Vouk Antonio fu Gregorio . .	4-6-1882 - Calcizza	Volpi	Ceglar Eugenia fu Andrea, moglie.
4725	Id.	11419/2909	Id.	Vouk Virgilio di Antonio . .	7-5-1912 - Trieste	Volpi	—
4726	13-2-1934	11419/25542	Id.	Cebulec Giuseppe di Giuseppe	29-9-1909 - Cormons	Cevoli	—
4727	Id.	11419/2894	Id.	Clarich Mario di Antonio . .	25-10-1910 - Parenzo	Chiari	—
4728	Id.	11419/2890	Id.	Gravanich Eugenio di Antonio	30-10-1902 - Istanbul	Corvini	Bercich Iolanda di Antonio, moglie; Antonio, Marguerita, figli.
4729	Id.	11419/3161	Id.	Gagliardich Clorinda di Giovanni	25-6-1912 - Parenzo	Gagliardi	—
4730	Id.	11419/2893	Id.	Mikulasik Luisa fu Lodovico	1-7-1888 - Fiume	Michelucci	—
4731	Id.	11419/2908	Id.	Mikulasik Vittoria fu Lodovico	17-12-1897 - Fiume	Michelucci	—
4732	Id.	11419/25985	Id.	Parovich Luciano fu Giovanni	18-7-1903 - Pola	Parvi	—
4733	Id.	11419/3162	Id.	Rencel Eleonora di Giovanni Emilio in Valenti	19-5-1905 - Gradisca d'Isonzo	Renzi	—
4734	Id.	11419/24859	Id.	Spitalsky Massimiliano di Edoardo	29-11-1886 - Pola	Spitali	Lupieri Linda di Giacomo, moglie; Aldo, figlio.
4735	Id.	11419/2899	Id.	Kovac Giulio di Carlo	18-2-1895 - Trieste	Del Fabbro	Kaizel Anna di Antonio, moglie; Silvana, Stella, figlie.
4736	14-2-1934	11419/31	Id.	Blazina Augusto fu Francesco	10-5-1892 - Visogliano	Biagini	Legisa Ludmilla di Antonio, moglie; Marcello, Dorina, Lidia, figli.
4737	Id.	11419/32	Id.	Blazina Cristina	29-10-1897 - Visogliano	Biagini	—
4738	Id.	11419/33	Id.	Blazina Emilio fu Francesco .	26-7-1888 - Malchina	Biagini	Lozej Vittoria fu Antonio, moglie; Massimo, Milano, Olga, Dora, figli.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4437	9-1-1934	11419/29457	Trieste	Klun Giovanni fu Ernesto . .	11-4-1910 - Trieste	Gollini	—
4438	Id.	11419/28509	Id.	Kovacich Giovanni di Giovanni	17-12-1896 - Trieste	Covelli	Bajc Maria di Giovanni, moglie; Maria, Pia, Oscarre, Vanda e Rodolfo, figli.
4439	Id.	11419/29454	Id.	Kozuh Danila fu Giovanni . .	17-12-1911 - Ossecca	Cozzi	—
4440	Id.	11419/27058	Id.	Bradac Giuseppe fu Giacomo	25-2-1901 - Trieste	Bradassi	Pegan Paola di Francesco, moglie; Sergio, figlio.
4441	Id.	11419/28610	Id.	Ciak Mario fu Nazario . . .	24-7-1915 - Trieste	Carli	—
4442	11-1-1934	11419/405	Id.	Covacevic Giovanni di Antonio	5-1-1910 - Cittavecchia (Dalmazia).	Del Fabbro	—
4443	Id.	11419/404	Id.	Ficich Carlo di Augusto . . .	17-12-1907 - Trieste	Ficini	Prelaz Pierina di Pietro, moglie; Sergio, figlio.
4444	Id.	11419/28611	Id.	Khismancic Renato fu Giovanni	29-12-1901 - Trieste	Crociati	—
4445	Id.	11419/28615	Id.	Krismancic Teobaldo fu Giovanni.	23-1-1904 - Trieste	Crociati	—
4446	Id.	11419/92	Id.	Milloch Pietro di Luigi . . .	25-4-1904 - Nogaredo al Torre	Milocco	Desabbata Matilde di Lino, moglie.
4447	Id.	11419/93	Id.	Natlacen Giuseppina fu Giovanni ved. Bertucci.	2-7-1892 - Trieste	Natali	—
4448	Id.	11419/403	Id.	Prelaz Pompeo di Pietro . .	26-8-1899 - Capodistria	Prelazzi	—
4449	Id.	11419/402	Id.	Prelaz Virgilio di Pietro . . .	26-8-1898 - Capodistria	Prelazzi	—
4450	Id.	11419/27495	Id.	Radoslovich Simeone fu Giuseppe.	30-10-1879 - Lussimpiccolo	Radini	Scopinich Maria di Romolo, moglie; Mario e Rocco Giuseppe, figli.
4451	Id.	11419/28319	Id.	Riavitz Vittorio fu Gustavo . .	17-1-1895 - Pola	Riva	Devetak Sofia fu Giovanni, moglie; Mario, figlio.
4452	Id.	11419/401	Id.	Sosic Milan Luigi fu Andrea	7-6-1908 - Trieste	Sossi	—
4453	Id.	11419/29088	Id.	Tomasovich Isidoro di Fortunato.	5-6-1907 - Trieste	Tomaselli	—
4454	Id.	11419/28152	Id.	Vojskovich Antonio di Giovanni.	27-6-1875 - Trieste	Guerrieri	Krapez Maria di Giovanni, moglie.
4455	Id.	11419/28154	Id.	Vojsckovic Bruno di Antonio .	6-11-1910 - Trieste	Guerrieri	—
4456	Id.	11419/28151	Id.	Vojsckovic Guerrino di Antonio.	30-12-1904 - Trieste	Guerrieri	Ferfoglia Giuseppina di Giuseppe, moglie.
4457	Id.	11419/28153	Id.	Vojsckovic Guido di Antonio .	4-4-1906 - Trieste	Guerrieri	Kovacic Olga fu Giovanni, moglie; Ferruccio e Guido, figli.
4458	Id.	11419/27863	Id.	Vragnaz Gianni fu Giuseppe .	1-3-1910 - Pisino	Verani	Pasqualini Altera di Raimondo, moglie.
4459	Id.	11419/29456	Id.	Wolf Vittorio di Enrico . . .	5-10-1895 - Gorizia	Volpi	Boscarini Anna di Benvenuto, moglie; Dora, figlia.
4460	16-1-1934	11419/29089	Id.	Koleric Carlo fu Valentino . .	3-11-1897 - Trieste	Colli	Cluch Zora, fu Francesco, moglie; Zora e Maria, figlie.
4461	Id.	11419/29467	Id.	Metlikovec Giovanni di Giovanni.	24-11-1908 - Dol Grande (Gorizia)	Metelli	Grilanz Amalia di Carlo, moglie; Giovanni e Amalia, figli.
4462	Id.	11419/28146	Id.	Golubig Nereo fu Francesco .	3-11-1909 - Trieste	Colombi	—
4463	Id.	11419/21545	Id.	Cherstiach (Ghersiak) Mario fu Giorgio.	21-1-1893 - Trieste	Ghersi	Bruno Concetta fu Costanzo, moglie; Marcello ed Elide, figli.
4464	Id.	11419/26502	Id.	Declich Federica fu Biagio vedova Stefanic.	3-3-1880 - Visignano	Delchi e Stefani	Lidia ed Emma, figlie.
4465	Id.	11419/198	Id.	Volarich Ernesto di Ernesto .	24-12-1908 Trieste	Vollari	—
4466	15-4-1928	11419/3283	Id.	Iasbiz Marcello fu Francesco	1-6-1897 - Trieste	Tassini	Hlacia Maria di Giuseppe, moglie; Luciana, figlia.
4467	2-9-1933	11419/15236	Id.	Pfleger Renato fu Antonio . .	17-9-1893 - Trieste	Fieri	—
4468	12-9-1933	11419/17629	Id.	Vouk Giuseppina di Giuseppe	13-2-1895 - Trieste	Volpi	—
4469	5-10-1933	11419/4082 -29 V	Id.	Gulich Vittorio fu Francesco .	23-7-1890 - Trieste	Gulli	Laura e Riccardo, figli.
4470	25-10-1933	11419/24377	Id.	Zivolich Ugo di Nicolò	1-4-1911 - Pola	Rivoli	Valburga, sorella.
4471	Id.	11419/24378	Id.	Zivolich Anna di Nicolò . . .	27-10-1907 - Pola	Rivoli	—
4472	21-12-1933	11419/4475 -29 V	Id.	Ciach Lorenzo fu Antonio . .	6-6-1891 - Draga Sant'Elia	Ciacchi	Ciach Maria di Matteo, moglie; Boris, Vladimiro e Amalia, figli.
4473	Id.	11419/4276 -29 V	Id.	Ciach ved. Emilia fu Giulio nata Mazzabors.	4-6-1891 - Trieste	Ciacchi	Marcello, figlio.
4474	Id.	11419/4277 -29 V	Id.	Ciach Giovanni di Matteo . .	30-7-1886 - Trieste	Ciacchi	Sever Carolina di Francesco, moglie.
4475	Id.	11419/4278 -29 V	Id.	Ciac Giovanni Maria di Antonio.	5-9-1910 - Trieste	Ciacchi	Bisca Antonia di Antonio, moglie; Maria, figlia.
4476	Id.	11419/4279 -29 V	Id.	Ciac Mattia fu Giovanni . . .	21-2-1857 - Grozzana	Ciacchi	Filipic Maria di Giovanni, moglie; Antonia, figlia.
4477	Id.	11419/4280 -29 V	Id.	Ciac Maria fu Giovanni . . .	15-1-1877 - Trieste	Ciacchi	—
4478	Id.	11419/4281 -29 V	Id.	Ciak Augusto di Giuseppe . .	24-1-1904 - Trieste	Ciacchi	Grim Carmen fu Giovanni, moglie.
4479	Id.	11419/4282 -29 V	Id.	Ciak Bruno di Giovanni . . .	26-9-1906 - Trieste	Ciacchi	Zulian Giuseppina di Giuseppe, moglie; Aldo, figlio.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4513	4- 1-1934	11419/4316-29 V	Trieste	Markoncic Giuseppe fu Michele	7-1-1890 - Trieste	Marconi	Pipan Vittoria di Valentino, moglie; Alma, Giuseppe, Dina, figli.
4514	Id.	11419/4317-29 V	Id.	Markoncic Giuseppe fu Matteo	17-6-1870 - Lonche	Marconi	—
4515	Id.	11419/4318-29 V	Id.	Markoncic Francesco fu Michele	19-4-1892 - Trieste	Marconi	Daris Maria di Luca, moglie; Dorina, Giordano, figli.
4516	Id.	11419/4319-29 V	Id.	Marich Gisella di Maria . . .	26-8-1909 - Trieste	Mari	—
4517	Id.	11419/4320-29 V	Id.	Marich Duilio fu Giuseppina	25-2-1913 - Trieste	Mari	—
4518	Id.	11419/4321-29 V	Id.	Sremscig Giovanna di Teresa vedova Marich	18-3-1870 - Trieste	Mari	—
4519	Id.	11419/4322-30 V	Id.	Kristuslovich Maria fu Marino vedova Martic	26-1-1859 - Spalato	Marti	Gregorio fu Giorgio, figlio.
4520	Id.	11419/4323-29 V	Id.	Martincic Andrea di Giovanni	7-11-1887 - Auremo di Sopra	Martini	Francesca Sila di Giovanni, moglie; Maria, Sonia, figlie.
4521	Id.	11419/4324-29 V	Id.	Martincic Romeo di Anna . .	10-7-1909 - Trieste	Martini	—
4522	Id.	11419/4325-29 V	Id.	Martincic ved. Teresa fu Francesco nata Sigon	11-10-1867 S. Lorenzo	Martini	Lodovico e Oscar, figli.
4523	Id.	11419/4326-29 V	Id.	Martincich Antonio di Matteo .	10-12-1891 - Buie	Martini	Chersa Maria di Matteo, moglie; Eulogio, figlio.
4524	Id.	11419/4327-29 V	Id.	Martincich Armando di Giovanni	13-6-1900 - Torre di Parenzo	Martini	—
4525	Id.	11419/4328-29 V	Id.	Martincich Giovanni fu Antonio	10-6-1892 - Mernico	Martini	Kurganovo Anna di Alessandro, moglie; Tamara, figlia.
4526	Id.	11419/4329-29 V	Id.	Martincich Giovanni di Martino	13-6-1907 - San Lorenzo	Martini	Gigante Giustina di Andrea, moglie; Laura e Liliana, figlie.
4527	Id.	11419/4330-29 V	Id.	Martincich Giovanni fu Giacomo	15-12-1891 - Trieste	Martini	Bernetic Maria di Giuseppe, moglie; Leone, figlio.
4528	Id.	11419/4331-29 V	Id.	Martincich Cesare fu Giuseppe	18-4-1912 - Matterada	Martini	Adelina, sorella.
4529	Id.	11419/4332-29 V	Id.	Martincich Giuseppe fu Giorgio	19-3-1865 - Corte di Isola	Martini	—
4530	11- 1-1934	11419/4333-29 V	Id.	Marconcich Giovanni fu Antonio	21-4-1875 - Villa Decani	Marconi	Bolcic Anna di Michele, moglie; Giustina, Alma, Carmela, figlie.
4531	Id.	11419/4334-29 V	Id.	Martincich Bruno fu Giuseppe.	29-1-1914 - Trieste	Martini	—
4532	Id.	11419/1335-29 V	Id.	Martincich Antonio fu Giuseppe	6-6-1889 - Trieste	Martini	—
4533	Id.	11419/4336-29 V	Id.	Martincich Giuseppe fu Giuseppe	2-2-1895 - Trieste	Martini	Crecich Giovanna di Giovanni, moglie; Bruna, Giuseppe e Silvio, figli.
4534	Id.	11419/4337-29 V	Id.	Martincich ved. Maria di Luigi nata Pader	30-1-1876 - Pola	Martini	Narcisa, figlia.
4535	Id.	11419/4338-29 V	Id.	Martincich Pietro fu Martino.	22-11-1904 - S. Lorenzo del Pasenatico	Martini	Deziot Valeria di Giacomo, moglie; Romano, figlio.
1536	Id.	11419/4339-29 V	Id.	Martincich Antonia fu Francesco	6-11-1899 - Cossana	Martini	Mario, figlio.
4537	Id.	11419/4340-29 V	Id	Martincich Anna Maria fu Antonio	26-1-1885 - Torre di Parenzo	Martini	—
4538	Id.	11419/4341-29 V	Id.	Martincich Graziano di Matteo.	14-11-1901 - Matterada	Martini	Petretich Maria di Giovanni, moglie; Giordano, figlio.
4539	Id.	11419/4342-29 V	Id.	Martincich Antonio fu Giorgio.	30-9-1862 - Corte di Isola	Martini	Stokovac Anna fu Antonio, moglie.
4540	Id.	11419/4043-29 V	Id.	Martinig Antonia fu Valentino.	3-6-1892 - Savogna di Isonzo	Martini	—
4541	Id.	11419/4344-29 V	Id.	Martinovich Ernesto fu Antonio.	9-5-1887 - Pola	Martino	Riosa Maria di Gaspare, moglie; Bruno, Giordano, Liliana, Guido e Silvano, figli.
4542	Id.	11419/4345-29 V	Id.	Martinovich ved. Ernesta di Amalia nata Grill	27-4-1891 - Trieste	Martino e Grillo	Luciana e Maria fu Eugenio, figlie.
4543	Id.	11419/4346-29 V	Id.	Martinovich Maddalena fu Giorgio.	3-3-1869 - S. Pietro della Brazza	Martino	—
4544	Id.	11419/4347-29 V	Id.	Martinovich Giovanni fu Michele.	23-8-1869 - Trieste	Martino	—
4545	23- 1-1934	11419/1598	Id.	Zudek Marta di Bortolo . . .	25-1-1899 - Lazzaretto di Capodistria	Giudici	—
4546	Id.	11419/1301	Id.	Wittmann Alma fu Roberto .	28-1-1902 - Trieste	Vittimani	—
4547	Id.	11419/1589	Id.	Voucich Luigi di Carlo . . .	22-11-1904 - Trieste	Volpi	—
4548	Id.	11419/1591	Id.	Schwitz Vittorio fu Giusto . .	20-3-1896 - Trieste	Sivi	—
4549	Id.	11419/1597	Id.	Russ Anna di Leopoldo . . .	4-6-1907 - Trieste	Russo	—
4550	Id.	11419/1296	Id.	Pischkur Reno di Giorgio . .	15-9-1905 - Trieste	Pischiutl	—
4551	Id.	11419/1596	Id.	Pinzan Rosa di Angelo ved. Ogrizek.	6-12-1881 - Monfalcone	Ogrini	Mario fu Eduardo, figlio.
4552	Id.	11419/1595	Id.	Ogrizek Emilia fu Eduardo .	21-8-1909 - Trieste	Ogrini	Livio, figlio.
4553	Id.	11419/1585	Id.	Lukezic Federico fu Giuseppe	26-11-1909 - Trieste	Lucchesi	—
4554	Id.	11419/1593	Id.	Iuricich Giuseppe di Giovanni	2-8-1904 - Visignano d'Istria	Giorgini	—
4555	Id.	11419/1588	Id.	Kolaric Ernesto fu Giovanni .	29-10-1910 - Trieste	Colarini	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 dicembre 1936-XV - N. 249.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Svezia (Corona)	4,8095
Inghilterra (Sterlina)	93,28	Turchia (Lira turca)	15,10
Francia (Franco)	88,70	Ungheria (Pengo) (prezzo di clearing)	5,6264
Svizzera (Franco)	436,75	Rendita 3,50 % (1906)	75,65
Argentina (Peso carta)	5,81	Id. 3,50 % (1902)	72,10
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3 % lordo	55,325
Belgio (Belga)	3,215	Prest. redim. 3,50 % 1934	74,475
Cecoslovacchia (Cor.) (prezzo di clearing)	66,80	Rendita 5 % 1935	93,15
Danimarca (Corona)	4,1640	Obbl. Venezie 3,50 %	87,80
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,55
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,70
Norvegia (Corona)	4,6875	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	89,25
Olanda (Fiorino)	10,4055	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,275
Polonia (Zloty)	357,95	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 12 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoro di Firenze — Intestazione: Nicolucci Nella di Luigi — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Ferrovie Livornesi, ammontare L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 26 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoro di Potenza — Intestazione: Luciano Laurino fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 3.50 (1902), ammontare L. 175.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 24 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Bergamo — Intestazione: Corna Giacomo fu Sante — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 3.50 riscatto Polizza combattenti, ammontare L. 20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

(6179) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 12 posti di tenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato aeronautico (ruolo commissariato).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli e per esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2. — Gli ufficiali del Corpo del commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale commissario (grado 5°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038 e aumentati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3. — Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o di laurea rilasciata da uno dei Regi istituti superiori di commercio e istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali, economiche o politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4. — Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadino italiano;

b) essere iscritto ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;

c) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione, iscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi, è aumentato di quattro anni;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5. — Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7° copia dello stato di servizio (per gli ufficiali), o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata, (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi, fra questi ultimi, i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

8° diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende;

10° documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 dicembre 1935, n. 2111; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

11° ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente la esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771 e una domanda, in carta da bollo da L. 6 diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e della sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 6. — Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario; come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre amministrazioni.

Art. 7. — Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8. — Gli esami avranno luogo in Roma nel giorno in cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 9. — La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 14 ventesimi nelle prove scritte e non meno di 12 ventesimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di dodici ventesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 10. — La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 12° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Art. 11. — I vincitori del concorso appena nominati tenenti commissari, saranno inviati alla Regia Accademia aeronautica, per seguire un corso d'istruzione teorico-pratico, ultimato il quale raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

TABELLA A.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di Commissariato).

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata della prova
	Prove scritte	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	8 ore
2	Diritto amministrativo.	8 ore
3	Diritto civile e commerciale	8 ore
4	Componimento in lingua francese (*a*)	8 ore
	Prove orali	
1	Diritto amministrativo e costituzionale . . .	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	10 minuti
3	Diritto corporativo	10 minuti
4	Economia politica e scienza delle finanze. . .	15 minuti
5	Diritto internazionale	10 minuti
6	Legislazione aerea nazionale ed internazionale	10 minuti
7	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
8	Elementi di fisica e chimica	10 minuti
9	Lingua francese (*a*)	10 minuti

(*a*) Il candidato potrà, sempre però entro il limite complessivo delle 8 ore stabilite, fare l'esame scritto anche in altre lingue estere nonchè i correlativi esami orali della durata di 10 minuti per ciascuna lingua ed i punti rispettivi conseguiti, ove superino i punti medi delle prove obbligatorie, potranno costituire addendi nel calcolare separatamente i punti medi definitivi delle prove scritte e delle orali. In caso contrario non se ne terrà alcun conto.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Concetto e fonti del diritto amministrativo:

La funzione amministrativa. Concetto del diritto amministrativo. Attività giuridica e sociale dello Stato Fascista. Il fine supremo etico. L'accentuazione dell'attività statale dello Stato Fascista. Rapporti del diritto amministrativo con la scienza dell'amministrazione. Fonti del diritto amministrativo.

Concetto e organizzazione della pubblica amministrazione:

Concetto. Gli organi. Partizione della pubblica amministrazione. Organi dell'Amministrazione centrale attiva, consultiva e sindacatrice. Organi dell'Amministrazione locale d'ordine governativo e d'ordine autarchico: attività consultiva e sindacatrice. Amministrazioni dirette ed indirette. Organi burocratici e collegiali. La gerarchia amministrativa.

I funzionari ed i pubblici impiegati:

Concetto. Natura del rapporto. La gerarchia. Lo stato giuridico degli impiegati pubblici. Nomina e giuramento. Dispensa dal servizio. Sanzioni disciplinari. Aspettative. Incompatibilità. Obblighi speciali dell'impiegato. Diritti degli impiegati. Stipendi e pensioni. Opere di previdenza per il personale civile e militare.

Teoria della responsabilità:

Responsabilità della P. A. Responsabilità verso la P. A.

Amministrazione centrale:

a) Ministeri;

b) Organi consultivi. Corpi tecnici. Consiglio di Stato. Cenno storico. Composizione. Funzionamento. I pareri. I contratti dello Stato;

c) Organi di controllo. La Corte dei conti. Il Regio decreto 18 novembre 1923 sulla Corte dei conti. Controllo preventivo di legittimità. Controllo posteriore. Controllo giudiziario. Organi speciali di controllo.

Amministrazione locale governativa:

Il Prefetto. Estensioni delle attribuzioni dei Prefetti. Le direttive dell'azione dei Prefetti, secondo la circolare del 5 gennaio 1927. Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari.

Amministrazione locale autarchica:

Generalità e concetto:

a) gli enti corporativi. Natura giuridica delle associazioni sindacali riconosciute:

b) i Comuni. Concetto dei Comuni. Attribuzioni del Comune. Attività patrimoniale e finanziaria Attività diverse. Municipalizzazioni. La riforma delle municipalizzazioni. Aziende speciali. Gestione ad economia.

Organi del Comune. Il Podestà. La Consulta. I segretari comunali. Il Governatorato di Roma.

Controlli dell'Amministrazione comunale. Generalità. Controlli preventivi di legittimità. Controllo preventivo di convenienza o tutela. La Giunta provinciale amministrativa. Controlli repressivi e sostitutivi;

c) le Provincie. La Provincia e le sue attribuzioni. Organi della Provincia. Il servizio ispettivo sulle Provincie e sui Comuni. La vigilanza politica. La dispensa degli impiegati.

Enti autarchici istituzionali:

1) Cenno sui lineamenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

2) Consigli provinciali dell'economia. Scopi di essi. Industria e agricoltura. Attribuzioni speciali dei consigli. Uffici provinciali dell'economia. Norme per la designazione dei numeri delle organizzazioni sindacali.

Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica:

a) Cenni preliminari. Gli atti amministrativi. Classificazione. Caratteri. Vizii (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge). Distinzione tra i diritti ed interessi. Legge 20 marzo 1865 allegato E. Gli aboliti tribunali speciali del contenzioso amministrativo. La difesa degli interessi;

b) Tutela giurisdizionale dei diritti: competenza limitata delle autorità ordinarie giudiziarie. Giurisdizioni speciali amministrative;

c) La giustizia amministrativa. I ricorsi semplici: rimostranza; ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Re. I ricorsi contenziosi. Scopi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840. La competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Competenza di legittimità del Consiglio di Stato, competenza di merito. Giurisdizione esclusiva. Competenze su questioni di diritti. Effetti della decisione del Consiglio di Stato. La Giunta provinciale amministrativa. Sua competenza di legittimità e di merito. Sua giurisdizione esclusiva;

d) I conflitti di attribuzione: concetti. Il vigente metodo risolutivo italiano.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Dottrina generale dello Stato:

Lo Stato: concetto. Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità. Varie concezioni dello Stato. Concetto dello Stato secondo la dottrina fascista. Forme di Stato e forme di Governo.

Funzioni dello Stato:

La divisione dei poteri: sua critica. Nuova concezione fascista. Il potere di governo e la distinzione delle funzioni.

Diritto costituzionale italiano:

Le origini: le fonti, lo Statuto. La legge sul Gran Consiglio del Fascismo. La legge sul Capo del Governo. La legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. I principi generali del Diritto.

Il potere esecutivo:

La monarchia:. Il Re, organo supremo dello Stato: sue attribuzioni: sanzione, promulgazione e pubblicazione delle leggi, attribuzioni relative all'attività del Parlamento, nomina dei funzionari, Comando delle Forze armate, funzioni nei rapporti internazionali, potere di grazia. Prerogative regie: inviolabilità ed irresponsabilità. Beni privati del Re e dotazione della Corona. Assegni speciali.

Il Primo Ministro ed il Governo del Re:

Concetto fascista del Governo. Nomina dei Ministri. Legge 1925: portata della riforma. Responsabilità dei Ministri verso il Capo del Governo. La Presidenza del Governo ed i Ministri. I Ministeri.

Il potere legislativo:

La Camera dei deputati. Il Governo rappresentativo. Vecchia concezione della rappresentanza politica: sua critica. Nuovo concetto fascista. Le nuova Camera Fascista dei deputati.

Funzioni ed organi del Parlamento. La dichiarazione del diritto. Leggi costituzionali e leggi ordinarie. Gli organi. Legislatura e sessioni. Funzione legislativa, ispettiva e finanziaria.

Il Senato. Sistema bicamerale. La nomina dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Le prerogative parlamentari. Procedimenti penali: arresto. Insindacabilità delle opinioni. Verifica dei poteri.

Il potere giudiziario:

La tutela del diritto obiettivo. Difesa del diritto subbiettivo. Divieto di autodifesa. La magistratura. Legge sull'ordinamento giudiziario. Magistratura ordinaria e magistrature speciali. I giudici naturali. L'art. 68 dello Statuto.

DIRITTO CIVILE.

Nozioni del diritto. Origine e formazione del diritto positivo. Diritto soggettivo e oggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto positivo: in particolare la legge e la consuetudine. La codificazione. L'interpretazione del diritto.

Il diritto positivo nello spazio e nel tempo: retroattività e non retroattività della legge.

Le persone fisiche e le persone giuridiche. Capacità giuridica. In particolare la capacità delle pubbliche Amministrazioni.

La cittadinanza e la legislazione recente. Domicilio, residenza e dimora con particolare riguardo alla notifica degli atti alla pubblica Amministrazione. Assenza.

Dottrina delle cose. Beni demaniali e patrimoniali. Commerciabilità, consumabilità, fungibilità, divisibilità delle cose. Cose mobili ed immobili. Accessioni e pertinenze. Spese. Frutti. Università di fatto e di diritto.

Il diritto di proprietà: contenuto, forme limitazioni difesa. Modi di acquisto originarii e derivati dalla proprietà. La trascrizione. La concezione e la disciplina della proprietà nella legislazione fascista. Il condominio.

Servitù. Regole generali. Servitù personali e servitù prediali.

Il possesso: concetto, fondamento, varie specie, effetti, tutela. Prescrizione acquisitiva.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali.

I subbietti delle obbligazioni: loro determinatezza. Promesse per pubblici proclami. I terzi. Pluralità dei subbietti attivi e passivi: obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni. Obbligazioni di dare, fare e non fare. Prestazioni, transeunti e aventi tratto successivo. Obbligazioni divisibili e indivisibili. Obbligazioni alternative e facoltative.

Modalità eventuali delle obbligazioni. Le condizioni: specie ed effetti. in particolare della condizione risolutiva espressa o tacita, anche riguardo ai contratti con la pubblica Amministrazione. Il termine. Il modo.

Effetti delle obbligazioni: adempimento e inadempimento o inesatto adempimento. La mora. Il dolo e la colpa. Il caso fortuito e la forza maggiore, il risarcimento dei danni.

Fonti delle obbligazioni. Contratti: concetto, requisiti essenziali, interpretazione, effetti; nullità ed annullabilità.

I quasi contratti.

Delitti e quasi delitti. Responsabilità delle pubbliche Amministrazioni.

Garanzia delle obbligazioni: fideiussione, pegno, ipoteca, anticresi, diritto di ritenzione.

Estinzione delle obbligazioni: vari modi e norme relative. Prescrizione estintiva e presuntiva.

Prova delle obbligazioni, con particolare riguardo alle pubbliche Amministrazioni. Prove scritte e prove non scritte: varie specie e ammissibilità.

Il contratto di compra-vendita: elementi essenziali, varie specie. Effetti: il pericolo della cosa venduta; la tradizione; la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta; le obbligazioni del compratore. Risoluzione e rescissione della compra-vendita. Il riscatto convenzionale. Il patto di riservato dominio. La rescissione per causa di lesione.

La cessione dei crediti: requisiti ed effetti, specie nei rapporti con la pubblica Amministrazione.

La locazione delle cose. La locazione delle opere e sue varie specie. Il contratto collettivo di lavoro.

Il contratto di società: nozioni, effetti, scioglimento.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comandato, mutuo, deposito regolare e irregolare. Deposito necessario. Responsabilità degli albergatori. Sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

DIRITTO COMMERCIALE.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. I libri di commercio.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina. I contratti fra persone lontane.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzioni. Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. L'importanza della necessità di pubblico interesse nella recente legislazione. La concentrazione delle aziende sociali. Le società cooperative e le recenti leggi. L'associazione in partecipazione.

I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. La cambiale: requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento, protesto, azioni ed eccezioni cambiarie.

La disciplina giuridica degli assegni bancari, assegni liberi, assegni coperti, assegni per viaggiatori, assegni circolari.

La mediazione e la legislazione fascista.

I contratti di mandato commerciale e di commissione. Rapporto institutorio. Rappresentanti di case estere. Commessi viaggiatori e commessi di negozio.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compra-vendita in materia commerciale. I contratti tipo.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua; norme fondamentali.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

La prescrizione commerciale.

DIRITTO CORPORATIVO.

Nozioni preliminari. Lo Stato corporativo. Concetto giuridico, natura giuridica e forme. Stato, società e popolo. Stato e Nazione. Fini e mezzi dell'attività dello Stato. L'ordinamento sindacale corporativo.

Organizzazione verticale. Le associazioni sindacali. Sindacati. Concetti generali. Riconoscimento giuridico (art. 4 della legge). Ammissione dei soci. Effetti del riconoscimento. Fine dei sindacati.

Le associazioni di grado superiore. Unione di associazioni. Federazioni e Confederazioni. Gerarchie e poteri disciplinari. Vigilanza e tutele sulle associazioni di grado inferiore.

Il contratto collettivo di lavoro. Nozioni generali. Forme e requisiti formali del contratto. I controlli dello Stato sui contratti collettivi di lavoro. Effetti del contratto. Durata del contratto. Nullità ed annullabilità del contratto collettivo.

Organizzazione orizzontale. Il Ministero delle corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Vigilanza e tutela sulle associazioni sindacali.

Organi di collegamento. Organi centrali. Organi periferici.

Ordinamento giurisdizionale. Organi centrali. Organi periferici.

Ordinamento giurisdizionale. I giudici. Competenza e controversia. L'azione sindacale. Il procedimento. Sentenze ed impugnative. Disposizioni penali.

ECONOMIA POLITICA.

Economia pura, economia applicata, politica economica. Economia statica ed economia dinamica.

Nozioni generali sui fenomeni economici. Piaceri e pene. Bisogni. Beni. Utilità. Costo. Risparmio.

Scambio in un mercato chiuso. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Mercato: elasticità della domanda ed elasticità dell'offerta. Le caratteristiche del commercio al minuto.

Produzione. Considerazioni generali. Fattori della produzione. Legge delle proporzioni definite. Principio dell'eguaglianza nella produttività marginale ponderata dei fattori produttivi dell'impresa e nel mercato. Costo di produzione: variazioni del costo secondo la quantità di prodotto. Caratteristiche dei singoli fattori produttivi. Lavoro: offerta, domanda, mercato del lavoro, condizione statica e condizione dinamica, salario: sue forme e sue variazioni: migrazioni. Organizzazioni professionali, conflitti del lavoro, contratti collettivi. Capitale mobiliare. Capitale fisso e capitale circolante, offerta e domanda di risparmio, mercato del risparmio, interesse, circolazione interlocale del risparmio. Fattori naturali, rendita fondiaria, edilizia, mineraria. Rendita idraulica. La dinamica della rendita. Obiezioni alla teoria della rendita. Organizzazione della produzione, impresa, forme delle imprese, imprenditori, profitto. Distribuzione territoriale delle imprese. Fusione ed associazioni di imprese. Cartelli e *trusts*.

Scambi internazionali. Teoria dei costi comparati. Regime doganale. Moneta. Requisiti. Funzioni. Domanda ed offerta di moneta. Valore della moneta e sue variazioni nel tempo: effetti economici e sociali. Vischiosità nei prezzi. Distribuzione internazionale dei metalli preziosi. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili. Assegni. Regime del *gold excange*, del *bullion standard*, politica delle divise. Bilancia internazionale dei pagamenti.

Fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale. Inflazione. Deflazione. Cenni sulle riforme monetarie e postbelliche. Analisi della riforma monetaria italiana.

Banche. Banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare, di credito fondiario ed agrario. Operazioni di credito. Mercato monetario. Mercato finanziario. Rapporti creditizi internazionali.

Dinamica economica. Variazioni accidentali, stagionali, secolari, cicliche. Crisi, cause, svolgimento, varie teorie delle crisi.

Economia corporativa. Carta del lavoro. Politica economica fascista rispetto al lavoro.

Cenni sull'economia italiana. Economia agricola, industriale; commercio interno ed internazionale; trasporti, regime monetario. Organizzazione creditizia. Caratteri demografici dell'Italia: movimenti migratori. Politica demografica.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Bisogni individuali e collettivi. Principii della cessione sociale. Bisogni collettivi ai quali provvede la libera privata iniziativa e bisogni collettivi cui provvedono di autorità lo Stato e gli Enti politici minori (bisogni pubblici). Caratteristiche differenziali.

Beni e servigi offerti dagli Enti pubblici. Domanda presunta ed offerta irrecusabile di molti beni e servigi. Condizione della domanda ed offerta per altri beni e servigi pubblici. Mezzi con i quali si provvede ai primi ed ai secondi.

Dei prezzi quasi privati e dei prezzi pubblici.

Formazione del patrimonio pubblico. Classificazioni delle attività e passività patrimoniali. Del Demanio. Del Demanio privato come fonte di entrate originarie. Del Demanio fondiario, di quello mobiliare e di quello industriale e commerciale: loro sviluppo e tendenze.

Delle spese pubbliche (specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano). Classificazioni delle spese pubbliche con speciale riguardo alle spese della difesa interna ed esterna della Nazione. Causa dell'aumento delle spese pubbliche. Concetto e misura della pressione tributaria.

Le entrate pubbliche. Entrate ordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse, contributi. Classificazione delle tasse e delle imposte. Criterio della ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini e del minimo sacrificio. Imposta proporzionale e progressiva. Principii amministrativi delle imposte.

Metodi di accertamento e di riscossione delle imposte e tasse. La remozione, la ripercussione, la evasione e l'ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette: imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile. Imposta complementare sul reddito e straordinarie sul patrimonio. Reclami e ricorsi.

Le imposte indirette: imposte sui consumi, sui trasferimenti e sulla circolazione delle ricchezze. Ragioni della coesistenza delle imposte dirette ed indirette.

Entrate straordinario. Debito pubblico. Forme e modi di stipulazione, rimborso, conversione del debito pubblico. Il tesoro di guerra. La alienazione dei beni patrimoniali. L'emissione di carta moneta.

Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Problema della pressione relativa di un'imposta straordinaria e di un prestito.

La finanza locale. Le spese dei Comuni e delle Provincie. Le entrate.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Nozioni fondamentali. Concetto e definizione del diritto internazionale. Fonti. Partizione della materia. Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Soggetti del diritto internazionale. Stati e loro classificazione. Stati e territori neutralizzati. Protettorati internazionali e coloniali. Colonie. Mandati internazionali. Formazioni e trasformazioni degli Stati. Diritti fondamentali degli Stati.

Oggetti del diritto internazionale. Territorio degli Stati. Mare libero e mare territoriale. Fiumi. Navi. Giurisdizione sulle navi.

Gli individui come obbietto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi delle relazioni internazionali. Capi di Stati. Ministri degli affari esteri. Agenti diplomatici. Consoli Altri organi. Diritti, prerogative e doveri.

I rapporti giuridici internazionali. Trattati. Loro requisiti, forme ed effetti. I fatti illeciti. Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti per risolvere le controversie internazionali. Mezzi pacifici: buoni uffici, mediazione, arbitrati. Società delle Nazioni. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Principii fondamentali del diritto di guerra.

Diritto internazionale privato. Presupposti e definizioni. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Diritto internazionale e diritto uniforme. Principali problemi di competenza legislativa. Le convenzioni dell'Aja.

LEGISLAZIONE AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Principii generali di diritto aeronautico. Cenni sulla Convenzone di Parigi per il regolamento della navigazione; suoi rapporti con la legislazione interna. Commissione internazionale di navigazione aerea. Suoi scopi.

L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giurisdizione cui sono oggetti. Registro nazionale.

Aeromobili di Stato. Militari. Privati. Contrassegni. Controlli. Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretto di volo.

Circolazione aerea. Partenza. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporti di Stato e privati. Campi di fortuna.

Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.

Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.

Cenni sul diritto di guerra aerea: le regole dell'Aja.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenze di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del Tesoro, Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impiego; liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del Portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Meccanica: Proprietà generali dei corpi. Moto uniforme e uniformemente variato. Composizione delle forze. Dinamometri. Macchine semplici; bilancie. Pendolo. Lavoro meccanico ed energia.

Idrostatica: Proprietà dei liquidi. Principio di Pascal; torchio idraulico. Principio di Archimede; determinazione del peso specifico.

Aerostatica: Proprietà degli aeriformi. Pressione atmosferica: barometri. Legge di Boyle. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe idrauliche.

Acustica: Produzione e propagazione del suono. Intensità o altezza dei suoni.

Termologia: Calore e temperatura. Termometri. Dilatazione. Calorimetri. Trasmissione del calore. Sorgenti di calore. Equivalente meccanico del calore. Cambiamenti di stato fisico.

Ottica: Propagazione e velocità della luce. Fotometri. Riflessione; specchi piani e curvi. Rifrazione: prismi, lenti. Cannocchiali. Microscopio. Dispersione della luce; spettroscopio.

Elettrologia: Elettrizzazione per strofinio e per influenza; elettroscopi. Potenziale e capacità elettrica. Macchine elettrostatiche. Magneti: bussola. Pile elettriche e loro principali specie. Elementi della corrente elettrica; legge di Ohm. Azioni elettromagnetiche, galvanometri. Effetti chimici della corrente; elettrolisi e sue leggi. Effetti calorifici della corrente; illuminazione elettrica. Induzione: macchine di induzione. Cenni sulle onde elettromagnetiche.

Chimica generale: Fenomeni chimici; miscuglio e combinazione; conservazione della materia. Sostanze semplici e composte. Teoria atomica. Simboli e formole. Nomenclatura chimica; ossidi, anidridi, idrati, acidi, sali.

Metalloidi e loro composti: Idrogeno, ossigeno, acqua. Cloro, acido cloridrico. Bromo, iodio, fluoro. Zolfo, acido solfidrico. Composti ossigenati dello zolfo, acido solforico. Azoto; aria atmosferica. Ammoniaca, sali di ammonio. Ossidi dell'azoto; acido nitrico. Fosforo, arsenico, antimonio e loro composti. Boro, acido borico. Silicio, anidride silicica. Carbonio, suoi composti con l'ossigeno e con lo zolfo.

Composti organici: Serie grassa e aromatica. Metano e omologhi, etilene, acetilene. Alcoolici, aldeidi, acidi, ammine. Idrati di carbonio. Sostanze grasse. Benzolo e omologhi. Fenolo. Nitro benzolo, anilina. Acido benzoico e derivati. Naftalina e derivati; antracene.

Metalli e loro composti: Sodio, potassio e loro principali composti. Calcio, bario, stronzio e loro composti. Magnesio, zinco, mercurio e loro composti più importanti. Rame, argento, oro e loro composti. Alluminio e suoi composti. Piombo, stagno e loro principali composti. Cromo, manganese, ferro, cobalto, nichelio, platino e loro composti più importanti.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(6207)

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per n. 38 condotte ostetriche, bandito con decreto prefettizio 31 maggio 1935-XIII, n. 1813 e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta di questa Provincia, e che di seguito integralmente si trascrive:

1. Tramontana Elvira di Elisa . . . . votazione 31,09/50
2. Paparo Alfonsina di Giovanni . . . » 30,93/50
3. Russo Concetta di Feliciano . . . . » 30,46/50
4. La Face Elena di Antonio . . . . » 30,15/50
5. Bruno Tommasa di Saverio . . . . » 30,07/50
6. Sergi Carmela di Giuseppe . . . . » 28,43/50
7. Fazzini Arno Bianca fu Annibale . » 28,20/50
8. Bellantoni Grazia fu Domenico . . » 27,57/50

9. Barbieri Giuseppina di Gustavo . . . votazione 27,26/50
10. Tavella Maria Teresa di Giuseppe . . » 27,18/50
11. Sammarco Sabatina fu Massimino . » 26,87/50
12. Chiarello Rosina di Felicia . . . . » 26,71/50
13. Mancuso Raffaela di Giuseppe . . . » 26,64/50
14. Foderaro Rosa fu Giovanni . . . . » 26,48/50
15. Femia Maria Teresa di Francesco . . » 26,01/50
16. Aiello Mariangela fu Salvatore . . . » 25,31/50
17. Truglia Maria di Vito . . . . . . » 25,00/50
18. Reggio Elena di Gaetano . . . . . » 24,93/50
19. Immella Clelia di Raffaele . . . . . » 24,84/50
20. Gottardina Fortunata . . . . » 24,68/50
21. Stramandinoli Antonietta di Michele. » 24,56/50
22. Paletta Domenica di Giuseppe . . . » 24,45/50
23. Gualtieri Teresa di Alfonso . . . . . » 24,37/50
24. Lo Scarso Rosaria di Salvatore . . » 24,06/50
25. Pardini Lina di Valente . . . . . . » 23,75/50
26. Parretta Emma fu Carmelo . . . . » 22,18/50
27. Bevivino Anna Maria . . . . » 21,01/50

A norma del sopracitato articolo tale graduatoria verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e verrà pubblicata all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per la durata di giorni otto consecutivi.

Catanzaro, addì 5 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto Prefettizio 31 maggio 1935-XIII, n. 1813, col quale venne bandito un concorso per n. 38 posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935;
Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso e per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

Tramontana Elvira di Elisa, Staletti.
Paparo Alfonsina di Giovanni, Catanzaro Marina.
Russo Concetta di Feliciano, Marcellinara.
La Face Elena di Antonio, Pentone.
Bruno Tommasa di Saverio, Curinga.
Sergi Carmela di Giuseppe, Soriano Calabro.
Fazzini Arno Bianca fu Annibale, S. Pietro a Maida.
Bellantoni Grazia fu Domenico, Tropea.
Barbieri Giuseppina di Gustavo, Pizzoni.
Tavella Maria Teresa di Giuseppe, Ionadi.
Sammarco Sabatina fu Massimo, Cicala.
Chiarello Rosina di Felicia, Acquaro.
Mancuso Raffaela di Giuseppe, Vazzano.
Foderaro Rosa fu Giovanni, Carlopoli.
Femia Maria Teresa di Francesco, Casino.
Aiello Mariangela fu Salvatore, Melissa.
Truglia Maria di Vito, Arena.
Reggio Elena di Gaetano, Filogaso.
Immella Clelia di Raffaele, Centrache Olivadi-Consorzio.
Gottardina Fortunata, Crucoli.
Stramandinoli Antonietta di Michele, Belvedere Spinello.
Paletta Domenica di Giuseppe, Squillace.
Gualtieri Teresa di Alfonso, Isca sul Ionio.
Lo Scarso Rosaria di Salvatore, Sorianello.
Pardini Lina di Valente, Dinami.
Parretta Emma fu Carmelo, S. Mango D'Aquino.
Bevivino Anna Maria di Francesco, Montauro.

Il presente decreto, a norma del sopracitato articolo, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e verrà pubblicato all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per la durata di giorni otto consecutivi.

Catanzaro, addì 5 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6186)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto 8 luglio 1936, n. 10778, col quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle condotte mediche vacanti nella Provincia, bandito il 31 maggio 1935;
Visto il decreto di pari data e numero che dichiara i vincitori del concorso stesso;
Visto che il dott. Rebaudi Mario ha dichiarato di rinunciare alla condotta di Pigna; che il dott. Bensa Francesco ha dichiarato di non accettare la condotta di Ventimiglia (Calvo) ed il dott. Diolaiti Vincenzo ha dichiarato di rinunciare alla condotta di Cipressa;
Interpellati a sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, numero 281, i concorrenti inclusi nella graduatoria, che avevano chiesto con preferenza le condotte anzidette e precisamente i dottori Diana Olderico, Gibelli Giacomo e Riello Aldo;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gibelli Giacomo, classificato al 10° posto nella surricordata graduatoria, è dichiarato vincitore per la condotta medica di Ventimiglia IV (Calvo); il dott. Riello Aldo, classificato all'11° posto è dichiarato vincitore della condotta di Cipressa ed il dott. Diana Olderico, classificato al 12° posto è dichiarato vincitore della condotta di Pigna.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio degli annunzi legali della Provincia e per 8 giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni di Ventimiglia, Cipressa e Pigna.

Imperia, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV.

Il Prefetto.

(6185)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.